



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DI ASCENSORI,
MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI**

Emanato con Decreto 26 maggio 2010, n. 16022

Entrato in vigore l'11 giugno 2010



UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9352-9344 – Fax +39 0332 219358

Email: prevenzione.sicurezza@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano II
Stanza n. 2.018.0



**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DI ASCENSORI,
MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI**

INDICE

Art. 1 - Normativa.....	3
Art. 2 - Applicazione.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Requisiti di sicurezza e tutela della salute	4
Art. 5 - Messa in esercizio.....	4
Art. 6 - Verifiche periodiche e straordinarie	5
Art. 7 - Manutenzione	5
Art. 8 - Comunicazioni.....	6
Art. 9 - Manovra di emergenza - Fermo dell'impianto - Sblocco ascensore	6
Art. 10 - Divieti.....	7



Art. 1 - Normativa

1. Il presente Regolamento intende semplificare le procedure relative agli ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, rispettivamente regolati, dalla vigente normativa in materia:
 - a. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30/4/99 :“Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”.
 - b. dalla Circolare n. 157296 del 14 aprile 1997, esplicitiva per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459 relativa ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili.
 - c. dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 ottobre 2005 Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.
 - d. dal Decreto Direttoriale Ministero Attività Produttive del 16/1/06 Regole per il miglioramento della sicurezza e degli ascensori per passeggeri e per merci esistenti UNI EN 81-80.

Art. 2 - Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, in servizio presso gli edifici dell’Ateneo, con le seguenti esclusioni previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 162/99:
 - a. impianti con corsa inferiore a metri due
 - b. impianti azionati a mano
 - c. impianti non installati stabilmente
 - d. montacarichi con portata inferiore a chili 25
 - e. elevatori interni a mezzi di trasporto
 - f. ascensori da cantiere
 - g. ascensori collegati ad una macchina ed esclusivamente destinati all’accesso al posto di lavoro.
2. Il Responsabile della costruzione e della realizzazione di un edificio e l’azienda installatrice dell’impianto ascensore sono tenuti:
 - a. a comunicarsi reciprocamente tutti gli elementi necessari a garantire il corretto funzionamento e la sicurezza nell’utilizzazione dell’impianto.
 - b. a verificare che all’interno del vano di corsa dell’ascensore non vi siano tubazioni o installazioni estranee alla funzionalità e sicurezza dell’impianto.
 - c. a verificare il rispetto della normativa antincendio.
3. È vietata l’installazione di impianti ascensori o piattaforme elevatrici mancanti della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Conformità CE.

Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
 - a. **decreto:** il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, "regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;



- b. **ascensore:** un apparecchio a motore che collega piani definiti, mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose, se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno;
- c. **montacarichi:** un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone, o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
- d. **piattaforma elevatrice per disabili:** un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili;
- e. **proprietario o suo legale rappresentante:** il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto o il suo legale rappresentante (in caso il proprietario sia una Società od un Ente).

Si applicano, inoltre, tutte le altre definizioni previste dal decreto.

Art. 4 - Requisiti di sicurezza e tutela della salute

- 1. Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'art. 4 del decreto (D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162).
- 2. Prima della messa in servizio, l'Amministrazione dovrà garantire che l'impianto sia munito di marcatura CE e corredato di dichiarazione di conformità, rilasciati dall'installatore.
- 3. Gli impianti che, al 25 giugno 1999 erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, potranno essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, l'Amministrazione avrà presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme previgenti, da uno dei seguenti soggetti:
 - a. organismi competenti a sensi della Legge 1415/42 e dall'ISPESL;
 - b. organismi di certificazione notificati a sensi dell'art. 9 del decreto (D.P.R. 162/99);
 - c. installatore avente il proprio sistema di qualità certificato a sensi del decreto D.P.R. 162/99;
 - d. installatore con apposita autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
- 4. Nei casi di cui alle lettere b) c) e d), copia della documentazione di collaudo è trasmessa all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto.

Art. 5 - Messa in esercizio

- 1. La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato è soggetta a comunicazione al competente ufficio del Comune, da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Ateneo.
- 2. La comunicazione può essere redatta utilizzando l'apposito modulo (allegato A), e verrà presentata o inviata all'Amministrazione Comunale entro dieci giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell'impianto.
- 3. Nella comunicazione andranno specificate le seguenti notizie:
 - a. indirizzo del fabbricato con indicazione del numero civico o, in mancanza, della denominazione dello stesso;
 - b. velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell'impianto;
 - c. nominativo e ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;



- d. indicazione della ditta abilitata ai sensi della Legge 5/3/90 n. 46 incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - e. indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche biennali dell'impianto.
4. Alla comunicazione dovranno essere allegate:
- a. copia della dichiarazione di conformità CE dell'impianto.
 - b. copia della comunicazione di accettazione dell'incarico o copia del contratto stipulato con il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche biennali dell'impianto.
 - c. ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria versati sul conto corrente postale del Comune di Varese/Como/Saronno, da allegare alla domanda.
5. L'ufficio competente assegnerà all'impianto il numero di matricola entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e verrà comunicato al proprietario o al legale rappresentante di Ateneo, all'Ente incaricato delle verifiche periodiche biennali e alla ditta di manutenzione.

Art. 6 - Verifiche periodiche e straordinarie

1. L'Ufficio Tecnico è tenuto ad effettuare con regolarità la manutenzione dell'impianto installato ed a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica provvedono, nel rispetto della normativa vigente e dei rispettivi regolamenti, l'Azienda Sanitaria Locale, la Direzione Provinciale del Lavoro nonché gli organismi di certificazione notificati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
2. Ogni modifica costruttiva apportata agli impianti per cui è prevista la verifica straordinaria da parte del soggetto incaricato, le variazioni della proprietà e del nominativo del legale rappresentante, sono oggetto di comunicazione al Comune di competenza.
3. Le ditte di manutenzione, l'Azienda Sanitaria Locale, gli organismi notificati preposti alle verifiche periodiche, il legale rappresentante di Ateneo sono tenuti a comunicare tra loro e al Comune tutte le variazioni e gli incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortuni.
4. I verbali delle verifiche periodiche e straordinarie devono essere tenuti nel libretto d'impianto insieme alle annotazioni degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla certificazione di conformità e alla copia delle comunicazioni inviate dall'ufficio comunale al legale rappresentante di Ateneo relative alla comunicazione del numero di matricola assegnato all'impianto. L'Ufficio Tecnico di Ateneo curerà la tenuta e la custodia del libretto d'impianto da esibire all'atto delle verifiche e dei controlli.

Art. 7 - Manutenzione

1. L'Ufficio Tecnico di Ateneo è tenuto ad affidare la manutenzione dell'impianto ascensore o montacarichi/piattaforma ad una persona munita del certificato di abilitazione o ad una ditta specializzata. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto.
2. Il manutentore provvederà tempestivamente alla riparazione e alla sostituzione delle parti rotte o logorate.
3. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, dovrà fermare l'impianto fino a quando non sia stato riparato, informandone tempestivamente l'Ufficio Tecnico dell'Ateneo e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. La ditta alla quale è affidata la manutenzione dell'impianto effettua e registra sul libretto l'esito dei controlli.



Art. 8 - Comunicazioni

1. All'interno di ogni cabina ascensore e su piattaforma elevatrice, devono essere esposte, a cura del responsabile della manutenzione o dall'Ufficio Tecnico di competenza le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti informazioni:
 - a. marca/modello/tipo di ascensore; numero di fabbrica; anno di installazione
 - b. numero di matricola
 - c. nominativo della ditta installatrice
 - d. portata complessiva in chilogrammi
 - e. numero massimo di persone
2. All'interno di ogni cabina ascensore, dovrà essere esposto un avviso riportante il nominativo e i recapiti telefonici con reperibilità nelle ventiquattro ore della ditta di manutenzione e la data dell'ultima verifica biennale.

Art. 9 - Manovra di emergenza - Fermo dell'impianto - Sblocco ascensore

1. La manovra di emergenza e di sblocco degli ascensori e delle piattaforme elevatrici collocate negli Edifici di Ateneo, dovrà essere eseguita dal personale della ditta di manutenzione. In caso di necessità ed urgenza, potrà essere eseguita da personale appositamente formato. A tal fine sarà cura dei Servizi Generali e Logistici individuare il personale da formare. Il personale potrà essere scelto tra i dipendenti dell'Ateneo ed il personale dell'impresa appaltatrice del servizio di apertura e chiusura. È compito dell'Ufficio Tecnico provvedere alla formazione di detto personale. Nessun'altra persona potrà eseguire la manovra di emergenza e sblocco dell'ascensore.
2. Il personale formato di cui al comma 1, se presente in servizio, ha l'obbligo di intervenire nel caso vi siano persone bloccate all'interno dell'ascensore, secondo la seguente procedura:
 - a. mettendo in atto le manovre di sua conoscenza al fine di consentire l'uscita in condizioni di sicurezza delle persone bloccate all'interno dell'ascensore;
 - b. avvertendo la ditta di manutenzione affinché invii urgentemente proprio personale in grado di provvedere a far uscire le persone bloccate all'interno dell'ascensore;
 - c. nell'impossibilità di provvedere con le modalità di cui ai punti 2.1 e 2.2, o in caso di grave e immediato pericolo per l'incolumità delle persone, chiamando i Vigili del Fuoco e, se necessario, allertando gli altri servizi di soccorso.
3. Il personale che interviene con le modalità di cui al punto a) ha l'obbligo di bloccare l'impianto, segnalandone il fermo e verificando che tutte le porte di piano siano chiuse e bloccate, mettendo in opera all'occorrenza ostacoli fissi dinanzi alle porte di piano rimaste aperte. Il medesimo personale dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico, direttamente o tramite la propria struttura, l'avvenuto blocco dell'impianto affinché si possa provvedere all'eventuale riparazione e alla rimessa in funzione dell'impianto stesso.
4. Nel caso vi siano persone bloccate all'interno dell'ascensore, l'obbligo di intervento è esteso a tutto il personale dipendente dell'Ateneo, anche non formato, che dovrà intervenire secondo le modalità previste dai punti 2.2 o 2.3. Il personale che interviene nel caso di persone bloccate all'interno dell'ascensore non deve abbandonare il luogo fino alla positiva conclusione dell'operazione.
5. Per consentire di intervenire con le modalità di cui al punto 2.3 il Centro SIC deve garantire la possibilità di chiamare i numeri di emergenza (112, 113, 115, 118) da tutti i telefoni fissi interni dell'Ateneo, anche se è attivo il blocco delle chiamate verso l'esterno.



6. Chiunque rilevi un guasto o un malfunzionamento di un impianto ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ufficio Tecnico che provvederà a verificare e, se ritenuto necessario, a disporre il blocco dell'impianto, anche in via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche o di riparazioni.

Art. 10 - Divieti

1. È vietato l'uso degli ascensori e montacarichi ai minori di anni 12 non accompagnati da un adulto. Nell'ambito delle strutture gestite dall'Amministrazione Centrale nonché presso tutti gli Edifici Universitari dotati di impianti di sollevamento per persone e/o montacarichi, i Responsabili di Struttura individuati dai Direttori, definiranno in accordo con i Servizi Generali e Logistici, gli orari di normale apertura degli edifici, al di fuori dei quali è fatto divieto di usare gli ascensori. Gli orari ed il divieto dovranno essere comunicati al pubblico con apposita cartellonistica.